



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etnea, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

DELIBERAZIONE

N. 42 del 03/06/2014

Oggetto: revoca in autotutela deliberazione n. 226 dell'11/11/2011.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 15,30 in Catania presso la sede dell'Ente sita in via Etnea 595, giusta convocazione a mezzo mail con posta certificata del 27/05/2014, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Componenti C.d.a.	Presente	Assente giustificato
Prof. Gianluca Rapisarda - Presidente	X	
Dott.ssa Rosaria Maria Giuffrè - Consigliere	X	
Mons. Salvatore Genchi - Consigliere	X	
Prof.ssa Angela Maria Messina - Consigliere	X	

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente Prof. Gianluca Rapisarda

Assiste il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Adonia.

IL CONSIGLIO

Premesso che con atto deliberativo n. 151 dell'11/04/2003 l'Amministrazione dell'Ente ha approvato il protocollo di intesa con l'Istituto per Ciechi Florio e Salamone di Palermo con il quale è stata riconosciuta l'identità delle finalità dei due Enti per quanto attiene alle prestazioni socio-assistenziali ed ai servizi da rendere a vantaggio dei non vedenti;

Che con atto deliberativo n. 68 del 27/02/2007, reso esecutivo dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 1438 del 08/05/2007, è stata disposta l'equiparazione giuridica ed economica del personale dell'Ente al personale dell'Istituto Florio e Salamone di Palermo;

Che il personale dell'Istituto, con nota del 03/04/2009, introitata al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 955, ha avanzato richiesta per il riconoscimento, con efficacia retroattiva, degli effetti giuridici a decorrere dal 1983 ed economici per quanto concerne gli ultimi cinque anni dal 2002 al 2007 del provvedimento di equiparazione;

Consiglio di Amministrazione

Che con nota n. 2195 del 07/10/2011, i dipendenti dell'Ente hanno avanzato proposta di transazione relativa agli effetti economici del provvedimento di equiparazione nella misura del 50% e pertanto con decorrenza dal 2005 al 2010 e adeguamento dei livelli retributivi per l'anno 2011;

Che con atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011, l'Amministrazione dell'Ente ha preso atto delle conciliazioni stipulate in sede sindacale con il personale di ruolo in pari data e con il quale sono stati formalizzati, anche per le successive conciliazioni con il personale che non ha aderito alla transazione stipulata in data 11/11/2011, gli accordi per il riconoscimento degli effetti giuridici del provvedimento di equiparazione con decorrenza maggio 2002 e degli effetti economici con decorrenza gennaio 2005/dicembre 2010 comprensiva della regolarizzazione contributiva, per la quota parte a carico dell'Istituto, a far data dal 01/01/2005;

Viste le note prodotte dall'Assessorato Regionale della Famiglia rispettivamente in data 20/06/2012 - prot. 28534, in data 20/09/2012 - prot. 38727, in data 23/09/2013 - prot. 35065, in data 10/01/2014 - prot. n. 570, con le quali si sollecita la revoca dell'atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011 con la motivazione che lo stesso atto ha operato una progressione economica orizzontale del personale dell'Ente in assenza di criteri selettivi e meritocratici nonché di valutazione delle attività e dei risultati raggiunti, in conformità ai dettami dell'art. 5 del CCNL del 31/03/1999;

Vista la nota prodotta dall'Assessorato Regionale della Famiglia in data 22/05/2014 - prot. 21053, introitata al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 844, con la quale l'Organo Tutorio diffida l'Ente a provvedere alla revoca dell'atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011, comunicando che per l'anno in corso l'istanza relativa al contributo ex L.R. 71/1982 da erogare a favore dell'Ente per il personale non troverà accoglimento fin tanto che tale adempimento non sarà concluso;

Preso atto che nella stessa nota succitata, l'Organo Tutorio assegna il termine di gg. 20 per il superiore adempimento specificando che in caso di non ottemperanza si provvederà in via sostitutiva;

Visto il parere prodotto dall'Avv. Salvatore Biancarosa, legale di fiducia dell'Ente, che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le conclusioni a giunge il legale sono di nullità delle transazioni stipulate dall'Ente con il personale per violazione di norme imperative e non derogabili, così come esposto nelle argomentazioni di cui al parere succitato;

Considerata l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento de quo la cui mancata adozione potrebbe altresì configurare fonte di responsabilità amministrativo-contabile per l'Istituto;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere le argomentazioni del legale di fiducia dell'Ente, revocando in autotutela, ai sensi dell'art 21 quinquies della legge 241/1990 così come introdotto dalla legge 15/2005, l'atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011 anche al fine di scongiurare l'intervento sostitutivo da parte dell'Organo Tutorio, prendendo altresì atto della nullità del predetta deliberazione e delle transazioni in essa richiamate;

Ritenuto, altresì, di dovere ristabilire inequivocabilmente lo status giuridico ed economico del personale dell'Ente, interessato dal procedimento de quo, quale acquisito a seguito D.D.G. del 08/05/2007 esecutivo della deliberazione n. 68 del 27/02/2007, diramando le direttive al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Economico- Finanziario per gli atti di propria competenza;

Visto L'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

Per le motivazioni espresse in premessa, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Prendere atto del parere rilasciato dall'Avv. Salvatore Biancarosa in data 28/05/2014 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/05/2014 con il n. 879 e ritenere, per gli stessi effetti, inequivocabilmente nullo l'atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011 e le transazioni in esso richiamate stipulate tra l'Amministrazione dell'Istituto ed i lavoratori interessati;
- 2) Revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, così come introdotto dalla legge 15/2005, la deliberazione n. 226 dell'11/11/2011 che ha preso atto delle conciliazioni stipulate in pari data tra l'Ente ed il personale dipendente interessato e che ha disposto anche per gli accordi successivi con il restante personale di ruolo;
- 3) Impartire direttiva al Segretario Generale nonché al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente, per gli atti di propria competenza, finalizzati al ristabilimento dello status giuridico ed economico dei lavoratori interessati dalle procedute transattive così come cristallizzato all'esito del D.D.G. n. 1438 del 08/05/2007 che ha dato esecutività alla deliberazione n. 68 del 27/02/2007.
- 4) Disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Organo Tutorio – Assessorato Regionale della Famiglia – Serv. 7° -IPAB, per quanto di propria competenza.
- 5) Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, non trattandosi materia sottoposta controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
(*Dott. Gianpaolo Adonia*)

Il Presidente
(*Prof. Gianluca Rapisarda*)